



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO SCIENTIFICO STATALE "PLINIO SENIORE"
 Via Montebello, 122 - 00185 ROMA - IX DISTRETTO
 tel. 06 121123905 - rmps27000d@istruzione.it
 www. liceoplinio.gov.it

CIRC.N.55

Ai docenti
 Agli studenti
 Alle famiglie
 Al DSGA
 SITO

OGGETTO: monte ore annuale, limite presenze e deroghe per la validità dell'anno scolastico

Si comunica che in riferimento alla circolare ministeriale n.20 del 4 marzo 2011, potranno essere scrutinati gli studenti che nel corso dell'anno 2019-20 hanno fatto registrare un numero di presenze minimo del 75% sul numero delle ore complessive del curriculum annuale.

Si ricorda agli studenti che il numero di monte ore degli indirizzi presenti nell'istituto è il seguente:

CORSO	ORE SETTIMANALI	MONTE ORE ANNUALI *	LIMITE MINIMO DI FREQUENZA(ORE)
LST BIENNIO	27	891	669
LST TRIENNIO	30	990	743
LS/Mat BIENNIO	29	957	718
LS/Mat TRIENNIO	31	1023	768
LS/CIE BIENNIO	29	957	718
LS/CIE TRIENNIO	30	990	743

*comprensive di un'ora di religione cattolica

Inoltre tali deroghe non hanno comunque valore integralmente vincolante in fase dell'indicato Scrutinio Finale, in quanto, oltre alla comprovata, o meno, decurtabilità delle assenze di cui sopra, rimane elemento determinante la condizione che queste, comunque, "non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli Alunni interessati", come specificato nel menzionato Comma. Oltre a ciò, nel conteggio in questione, rientrano quelle ore in cui lo Studente non frequenta le lezioni per volontario ingresso posticipato e/o per altrettanto volontaria uscita anticipata, così come vi rientrano quelle di assenza determinate dall'eventuale ammissione in Aula solo alla seconda ora, in funzione dell'applicazione di quanto previsto dal Regolamento d'Istituto. Non rientrano in tale conteggio, invece, le ore di ingresso posticipato e/o uscita anticipata determinate da eccezionali variazioni del citato orario.

Richiamando l'art. 14, c.7 DPR 122/09 che prevede la possibilità di stabilire " motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite" nel corso dell'anno scolastico, si riportano i casi eccezionali nei quali le assenze possono essere detratte dal suddetto limite perché lo studente possa accedere allo Scrutinio Finale:

1. assenze *continuative e documentate*, che siano dovute ad eventi specifici di malattia e/o infortuni; si ricorda che verranno prese in considerazione solo certificazioni prodotte al rientro di ciascun periodo di assenze e non potranno essere validate, in nessun caso, certificazioni prodotte alla fine dell'anno scolastico per periodi di assenze antecedenti.
2. assenze legate all'adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il Sabato come giorno di riposo (Legge n° 516/1988 e Legge n° 101/1989);
3. assenze spettanti per donazioni di sangue;

4. assenze dovute ad attività sportiva, purché siano documentate e l'attività sportiva in questione sia praticata presso federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (alle quali deve essere dimostrata – tramite certificazione – l'appartenenza); si specifica, a riguardo, che non rientrano nel conteggio delle assenze quelle dovute alla pratica di attività sportiva in rappresentanza dell'Istituto

Si precisa che i giorni di assenza afferenti le succitate fattispecie possono essere anche cumulabili, ma non possono superare il limite massimo di gg. 15 oltre il limite del venticinque per cento di ore di assenza rispetto al monte ore annuale.

Nel conteggio in questione rientrano quelle ore in cui lo Studente non frequenta le lezioni per volontario ingresso posticipato e/o per altrettanto volontaria uscita anticipata, così come vi rientrano quelle di assenza determinate dall'eventuale ammissione in Aula solo alla seconda ora, in funzione dell'applicazione di quanto previsto dal Regolamento d'Istituto. Non rientrano in tale conteggio, invece, le ore di ingresso posticipato e/o uscita anticipata determinate da eccezionali variazioni del citato orario.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato.

Roma, 07/10/2019

Il Dirigente Scolastico
M. Teresa Martelletti